



# COMUNE DI MONTEGRANARO

PROVINCIA DI FERMO  
UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 32  
DEL 27 APRILE 2010

PROT. 8332

**ORARI**  
**PUBBLICI ESERCIZI**  
**ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

## IL SINDACO

VISTO il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO il R. D. 06 maggio 1940, n. 635 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la legge regionale 09.12.2005, n. 30 sulla disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

VISTA la deliberazione della Giunta Regione Marche 24 luglio 2006 n. 864;

SENTITE le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

TENUTO conto delle esigenze dei consumatori e delle varie categorie operanti nel settore;

## ORDINA

il presente provvedimento disciplina per il territorio del Comune l'orario di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi.

TITOLO I  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E  
BEVANDE di cui alla legge regionale 09.12.2005, n. 30.

**Art. 1 : Orario**

1. Gli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 09.12.2005, n. 30 sono tenuti, nei giorni di apertura, ad osservare l'orario, liberamente scelto dall'esercente, rispettando i limiti di apertura minima e massima come sotto riportati.

Tab. 1 :

Ore di apertura minima giornaliera	Ore di apertura massima giornaliera
7 ore	20 ore

(Orario di apertura e chiusura)

Tab.2:

Orario di apertura (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	Orario di chiusura dell'esercizio (si intende che la cessazione della somministrazione non può avvenire oltre l'orario indicato)
Ore 5,00 (l'esercente può scegliere un orario ritardato)	Ore 3,00 del giorno successivo (l'esercente può scegliere un orario anticipato, anche in modo differenziato per giorni della settimana e/o per stagione)

2. Eventuali ulteriori anticipazioni o protrazioni di apertura con conseguente superamento del massimo giornaliero potranno essere concesse in via permanente su richiesta dei singoli esercenti per particolari e comprovati motivi, nell'interesse dell'utenza, inoltre su richiesta degli interessati potrà essere anche concesso, nei giorni di venerdì e sabato, di effettuare l'orario di apertura continuato (dalle ore 5,00 alle ore 5,00 del giorno successivo)

3. La cessazione dell'attività di somministrazione deve avvenire nell'orario di chiusura scelto dall'esercente, mentre lo sgombero del locale, ai sensi dell'art. 186 del R.D. 635/1940, deve avvenire successivamente rispetto ai clienti presenti nel locale.

4. Le attività di somministrazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 30/2005 osservano gli orari di apertura degli esercizi nei quali sono inserite o collegate.

## **Art. 2 : Scelta dell'orario**

1. L'orario di apertura dell'esercizio, non inferiore a quello minimo obbligatorio, è scelto dall'esercente nell'ambito della fascia di orario di cui alla tabella 2 e può essere differenziato per periodi dell'anno e per giorni della settimana. L'esercente deve comunicare preventivamente al Sindaco l'orario adottato e renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile e leggibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
2. Rispetto agli orari adottati è consentito all'esercente di:
  - a) posticipare l'apertura fino al limite massimo di 1 ora;
  - b) anticipare la chiusura fino al limite massimo di 2 nel rispetto dell'orario minimo consentito.
3. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
4. La scelta dell'orario di apertura dell'esercizio deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. La comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima dell'inizio dell'attività. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, vige l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. I titolari degli esercizi già in attività, qualora abbiano comunicato, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, orari conformi alle disposizioni della medesima, non sono tenuti a ripresentare una nuova comunicazione.
6. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto. Eventuali variazioni dello stesso sono soggette ugualmente a comunicazione da parte dell'esercente. Il nuovo orario sarà applicabile dal giorno successivo a quello di presentazione al Comune della relativa comunicazione.
7. Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico, ha facoltà di modificare l'orario scelto dall'esercente e si riserva di valutare le situazioni, relative ad ogni singolo caso, che potrebbero concretizzare fattispecie violative dell'art. 659 C.P. ( disturbo delle occupazioni e del riposo) e delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.

## **Art. 3 : Deroche generali e speciali all'orario**

1. Nelle seguenti festività:
  - a. Natale (dal 1 dicembre al 6 gennaio);
  - b. Festa San Valentino (13 e 14 febbraio);
  - c. Carnevale (giorno di Carnevale e nei 10 giorni precedenti);
  - d. Festa della Donna (7 e 8 marzo);
  - e. Pasqua (nella settimana che precede la Pasqua, inclusa la domenica delle Palme, Pasqua e lunedì dell'Angelo)
  - f. Fiera di San Serafino e Fiera di San Giuseppe
  - g. 24 e 25 Aprile
  - h. 30 Aprile e 1 Maggio

- i. 1 e 2 giugno
- j. Per ulteriori manifestazioni locali

gli esercenti possono derogare dagli orari prescelti con facoltà di anticipare l'apertura fino alle ore 5,00 e posticipare la chiusura fino alle ore 3,00, previa comunicazione al Sindaco, il quale ha facoltà di non consentire la scelta per ragioni di pubblico interesse e ordine pubblico.

2. Nella serata di San Silvestro (31 dicembre), nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, gli esercenti potranno effettuare orario continuato: dalle ore 5,00 alle ore 5,00 del giorno successivo.

#### **Art. 4 : Chiusura settimanale**

1. Il turno di chiusura settimanale degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è facoltativo.
2. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono scegliere di effettuare una o più giornate di chiusura nel corso di ogni settimana. I giorni di chiusura vanno indicati sia nella comunicazione che nel cartello di cui all'art. 2 comma 1.
3. Gli esercenti che scelgono di effettuare uno o più giorni di chiusura settimanale sono tenuti ad osservarla;
4. L'obbligo di cui al comma 3) è sospeso nei seguenti periodi:
  - a. Natale (dal 1 dicembre al 6 gennaio);
  - b. Festa San Valentino (13 e 14 febbraio);
  - c. Carnevale (giorno di Carnevale e nei 10 giorni precedenti);
  - d. Festa della Donna (7 e 8 marzo);
  - e. Pasqua (nella settimana che precede la Pasqua, Pasqua e lunedì dell'Angelo);
  - f. Periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre);
  - k. Fiera di San Serafino – Fiera di San Giuseppe;
  - g. Quando la giornata di chiusura infrasettimanale coincide con una festività;
  - h. Nelle settimane in cui si svolgono manifestazioni locali;

#### **Art. 5 : Chiusura temporanea**

1. Al fine di assicurare ai consumatori idonei livelli di servizio, i titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ogni qualvolta intendano sospendere l'attività, debbono:
  - a. presentare apposita comunicazione al Comune almeno cinque giorni prima della data prescelta per l'inizio della chiusura temporanea salvo impedimenti dettati da gravi motivi familiari;
  - b. rendere noti i periodi di chiusura al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno cinque giorni, di un apposito cartello ben leggibile e visibile dall'esterno, fatti salvi gravi impedimenti familiari.
2. Entro la seconda settimana di giugno di ogni anno, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie previsto per i mesi di luglio e agosto. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori. La mancata comunicazione verrà considerata come disponibilità all'apertura per l'intero periodo prima indicato.

TITOLO II  
ESERCIZI DI SALE PUBBLICHE DA GIOCO

**Art. 6 : Sale pubbliche da gioco e giochi leciti**

**1.** Sono sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti i pubblici esercizi disciplinati dall'art. 86 del T.U.L.P.S., approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773, all'interno dei quali è possibile intrattenersi con il gioco del biliardo, con le carte e con altri giochi leciti.

**2.** Per le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti l'orario minimo e massimo di attività è fissato nell'ambito della seguente fascia:

Apertura: ore 10,00;

Chiusura: non oltre le ore 24.00 dal lunedì al giovedì, non oltre le ore 01.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica .

**3.** Nell'ambito di tali limiti inderogabili il titolare della licenza ha la facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e chiusura dandone comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della sua applicazione.

**4.** L'orario prescelto dovrà essere reso noto al pubblico mediante l'esposizione, in luogo ben visibile, di un cartello nel quale dovranno essere riportati gli orari di apertura e di chiusura effettuati, nonché gli estremi della comunicazione al Comune.

**5.** La chiusura infrasettimanale è facoltativa. Qualora il titolare intenda usufruire di un giorno di chiusura dovrà darne comunicazione e renderlo noto al pubblico.

**6.** L'età minima per i frequentatori delle sala giochi è 14 anni. L'esercente potrà consentire l'accesso e l'uso dei giochi ai minori di anni quattordici soltanto se accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenni e limitatamente ai seguenti orari:

PERIODO SCOLASTICO:

- giorni feriali: dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- giorni festivi: dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

AL DI FUORI DEL PERIODO SCOLASTICO:

- tutti i giorni: dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Per i giochi delle carte, del biliardo e simili l'età minima è fissata in anni 16, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenni.

L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.

**7.** Le sale giochi annesse a pubblici esercizi di somministrazione o con essi comunicanti seguono l'orario dei pubblici esercizi medesimi.

**8.** Per quanto non espressamente indicato nel presente titolo, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Titolo I.

TITOLO III  
ATTIVITA' DI PIANO BAR, CONCERTINI MUSICALI E MANIFESTAZIONI LOCALI.

**Art. 7 : Attività di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali vari**

1. Le attività autorizzate di piano bar, concertini musicali e trattenimenti musicali vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, che si tengono all'interno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e all'interno di circoli ricreativi privati sono disciplinati dal Regolamento per la Somministrazione di alimenti e bevande e sono consentiti fino alle ore 24,00 se organizzati all'esterno del locale e fino alle ore 01,00 se organizzati all'interno.
2. Gli orari delle attività temporanee e occasionali, svolte all'aperto, di accademie, trattenimenti danzanti e spettacoli musicali vari, sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori, autorizzate ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, su aree pubbliche o private devono concludersi alle ore 01:00.

TITOLO IV  
INQUINAMENTO ACUSTICO

**Art. 8 : Inquinamento acustico**

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i circoli privati di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235 e gli esercizi di sale pubbliche da gioco che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, e i locali di pubblico spettacolo e trattenimento debbono rispettare i parametri e i limiti di diffusione sonora sia interni che esterni stabiliti da tutte le norme di legge e regolamentari in materia indipendentemente dal fatto che l'attività si svolga al chiuso o all'aperto.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 9 : Sanzioni**

1. Chiunque viola le disposizioni previste dal Titolo I della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 09.12.2005, n. 30, del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06 maggio 1940, n. 635 e delle altre norme di legge e regolamentari in materia.
2. Chiunque viola le disposizioni relative all'orario di apertura e di chiusura previste dai Titoli II e III è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
3. Chiunque viola le disposizioni relative all'inquinamento acustico previste dal Titolo IV della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative ai sensi delle norme di legge e regolamentari in materia.
4. Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non specificatamente sanzionate a norma di legge nazionale o regionale, o di regolamento, sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

- 5.** Quando il protrarsi delle attività di cui alla presente ordinanza reca disturbo e disagio ai residenti ed agli alloggiati nella zona, e comunque alla normale vivibilità della stessa, è disposta la revoca dell'eventuale autorizzazione alla protrazione dell'orario e qualora si renda opportuno anche l'ulteriore anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.
- 6.** Ai vigili urbani, agli ufficiali e agli agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

#### **Art. 10 : Abrogazioni norme precedenti**

1. La presente ordinanza abroga tutte le disposizioni comunali emanate in tema di orari dei pubblici esercizi.

Dalla Residenza Municipale li 22/04/2010

IL SINDACO  
Rag. Gastone Gismondi

